REGOLAMENTO (CE) N. 387/96 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore delle carni suine, per il periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (3), in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni per il settore delle carni suine relative a taluni prodotti sono state stabilite nel quadro del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 (5), e nel quadro del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 (7);

considerando che sono attualmente in corso negoziati con i suddetti paesi in vista della conclusione dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei; che taluni protocolli aggiuntivi interinali disciplineranno esclusivamente gli

aspetti commerciali dei protocolli aggiuntivi; che, tuttavia, a causa dei tempi troppo ravvicinati, i protocolli aggiuntivi interinali non possono entrare in vigore il 1º gennaio 1996; che è pertanto opportuno adottare, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei; che tali misure devono essere applicate dal 1º gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che, al fine di assicurare una ripartizione equa dei quantitativi disponibili, è opportuno, da un lato, considerare i quantitativi già accordati nel primo trimestre del 1996 e i nuovi quantitativi e, dall'altro, tener conto della decisione 94/391/CE del Consiglio (8), relativa all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria, e della decisione 94/392/CE del Consiglio (9), relativa all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania;

considerando che i titoli d'importazione per i quantitativi disponibili per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1996 sono già stati rilasciati sulla base dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94; che è pertanto opportuno fissare i quantitativi disponibili per il periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 1996, tenendo conto dei quantitativi accordati e dei contingenti fissati per tale periodo; che, al fine di assicurare una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, che i quantitativi importati dal 1º gennaio 1996 nell'ambito dei regolamenti menzionati beneficino della riduzione al 20 % delle aliquote dei dazi doganali, è opportuno prevedere la restituzione degli importi pagati in eccesso;

considerando che, nel quadro del regolamento (CE) n. 3066/95, sono stati accordati nuovi contingenti tariffari con dazio doganale fisso per i prodotti dei codici NC 1501 00 19 e 1601 00 91; che è pertanto necessario inserire i suddetti prodotti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

^{(&#}x27;) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

^(*) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80. (*) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28. (*) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16. (*) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69. (9) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 75.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

L'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dal testo seguente:

«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H1, H2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.»

Articolo 2

L'allegato I e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2698/93 sono sostituiti dall'allegato I e dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

I quantitativi disponibili per i prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H1, H2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996, sono fissati nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Per le importazioni dei prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H 1, H 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, effettuate mediante i titoli utilizzati dal 1° gennaio 1996, vengono restituiti agli operatori interessati gli importi pagati in eccesso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1º gennaio al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I *ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

(in tonnellate)

			(in tonnellate
	Codice NC	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio (¹)
	1601 00 91	3 320	20 %
	1602 49 15	279	20 %
	1602 49 19		
	1602 41 10		
	1602 42 10		
	1602 49 11		
	1602 49 13		
	1602 49 30		
	1602 49 50		
	0210 11 11	750	20 %
	0210 12 11		
	0210 19 40		
	0210 19 51		
	0203 11 10	15 085	20 %
	0203 12 11		
	0203 12 19		
	0203 19 11		
II	0203 19 13		
	0203 19 15	ļ	
	0203 19 55 (²)		
	0203 19 59		
 	0203 21 10		
	0203 22 11	}	
	0203 22 19		
	0203 29 11		
	203 29 13		
)203 29 15		
)203 29 55 (²))203 29 59		
	501 00 19	1 200	164 ECU/t
1	601 00 91	250	1 759 ECU/t

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.

B. Prodotti originari della Repubblica di Polonia

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio
5	0210 11 11	1 500	20 %
-	0210 11 19		
	0210 11 31		
	0210 11 39		
	0210 12 11		
	0210 12 19		
	0210 19 10		
	0210 19 20		
	0210 19 30		
	0210 19 40		
	0210 19 51		
	0210 19 59		
	0210 19 60		
	0210 19 70		
	0210 19 81		
	0210 19 89		

⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

(in tonnellate)

			(in tonne
Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio
6	1601 00 91	1 125	20 %
	1601 00 99		
7	1602 41 10	4 800	20 %
	1602 42 10		
	1602 49 11		
	1602 49 13		
	1602 49 15		
	1602 49 19		
	1602 49 30		
	1602 49 50		
8	0103 92 19	700	20 %
9	0203 11 10	4 900	20 %
	0203 12 11		
	0203 12 19		
	0203 19 11		
	0203 19 13		
	0203 19 15		
	0203 19 55 (²)		,
	0203 19 59		
	0203 21 10		
	0203 22 11		
	0203 22 19		
	0203 29 11		
	0203 29 13		
	0203 29 15		
	0203 29 55 (²)		
	0203 29 59		1

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.

C. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio
10	0103 92 19	2 135	20 %
•	0203 11 10		
	0203 12 11		
	0203 12 19		
	0203 19 11		
	0203 19 13		
	0203 19 15		
	0203 19 55 (2)		
	0203 19 59		
	0203 21 10		
	0203 22 11		
	0203 22 19		
	0203 29 11		
	0203 29 13		
	0203 29 15		
	0203 29 55 (2)		
	0203 29 59		
			1
11	1602 41 10	355	20 %
	1602 42 10		
	1602 49		

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.

⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

D. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1 al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio
12	0103 92 19	1 065	20 %
	0203 11 10		
	0203 12 11		
	0203 12 19		
	0203 19 11		
	0203 19 13		
•	0203 19 15		
	0203 19 55 (²)		
	0203 19 59 ``		
	0203 21 10		
	0203 22 11		
ĺ	0203 22 19		
	0203 29 11		1
	0203 29 13		
	0203 29 15		
	0203 29 55 (²)		
	0203 29 59		
13	1602 41 10	105	20 %
• •	1602 42 10	200	1 20 ,0
	1602 49		

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.

⁽²) Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 387/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	DG VI/D/3 — Carni suine		
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo	
Stato membro:			
Speditore:			
Responsabile con cui mettersi in contatto:			
Telefono:			
Telefax:			

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
1	
2	
3	
4	
H1	
H 2	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13•	

ALLEGATO III

*ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Bulgaria

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1. al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio
14	0203 11 10 0203 29 55 (²)	114,6	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.

B. Prodotti originari della Romania

Numero del gruppo	Codice NC	dall'1. 1. al 30. 6. 1996	Aliquota del dazio
15	1601 00 91 1601 00 99	510	20 %
16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	1 021,5	20 %
17	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (2) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (2) 0203 29 59	7 235	20 %

⁽¹⁾ Aliquota del dazio convenzionale.

⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

⁽²⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

ALLEGATO IV

Numero del gruppo	Quantitativi disponibili dall'1. 4. 1996 al 30. 6. 1996	
UNGHERIA:		
1	1 792,5	
2	212,2	
3	725	
4	10 451	
H 1	1 200	
H 2	500	
POLONIA:		
5	1 500	
6	941	
7	4 451	
8	700	
9	4 900	
REPUBBLICA CECA:		
10	2 135	
11	355	
REPUBBLICA SLOVACCA:		
12	1 065	
13	105	
BULGARIA:		
14	114,6	
ROMANIA:		
15	510	
16	960,1	
17	7 235	